ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Att.: Agli Organismi di Certificazione accreditati ISO/IEC 17021

Loro Sedi

Ns. rif.: DC2016SSV203 Milano, 07/10/2016

Oggetto: **Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 28/2016**
Chiarimenti in merito alle recenti interpretazioni pubblicate dal *Maintenance Group* dell'ISO CASCO in tema di:
- **Rinnovo della certificazione**
- **Certificazione di un OdC a fronte della ISO 9001**
- **Temporary Site sui certificati**
- **Periodicità degli audit interni**

Egregi Signori,

il *Maintenance Group* dell'ISO CASCO ha recentemente pubblicato quattro interpretazioni alla ISO/IEC 17021-1:2015, che trovate in allegato; i documenti li trovate (sempre aggiornati) anche sul sito ISO http://www.iso.org/iso/conformity-assessment_resources

Di seguito alcuni chiarimenti.

1. ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.3.2.4 and 9.6.3.2.5 - Rinnovo della certificazione

Se le attività di rinnovo non sono completate con successo entro la data di scadenza del certificato occorre procedere, secondo applicabilità, come segue:

a) *L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo della data di scadenza della certificazione ed è stata completata positivamente entro 6 mesi della data di scadenza della certificazione*
A seguito della scadenza del certificato l'OdC può, entro 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es.: completamento dell'audit di rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa delibera): in tal caso, se si vuole mantenere la storicità del certificato, si riemette il certificato con evidenza sul certificato del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione.
È possibile anche non riportare la data iniziale del certificato (del ciclo/i precedente/i), ma anche in questo caso la scadenza deve essere coerente con il ciclo precedente, e la data di emissione (inizio di validità /effective date) deve essere successiva o coincidente alla data di delibera del rinnovo intervenuto dopo la scadenza.
La durata della verifica è pari ad un audit di rinnovo.

b) *L'attività di rinnovo (verifica e delibera) è iniziata prima o dopo la data di scadenza della certificazione ma è terminata oltre i 6 mesi dalla data di scadenza, ma non oltre 1 anno dalla scadenza.*
A seguito della scadenza del certificato l'OdC può, anche dopo i 6 mesi, ripristinare la certificazione posto che siano state completate positivamente le attività pendenti di rinnovo della certificazione (es: effettuazione o completamento dell'audit previsto per il rinnovo, verifica di attuazione di trattamenti e azioni correttive intrapresi dall'organizzazione a seguito eventuali non conformità maggiori e relativa

Sede operativa e amministrativa: Via Tonale, 26 | 20125 Milano - Italy | Tel. +39 02 2100961 | Fax +39 02 21009637
Sede legale: Via Guglielmo Saliceto, 7/9 | 00161 Roma - Italy | Tel. +39 06 8440991 | Fax +39 06 8841199
milano@accredia.it | www.accredia.it | Partita IVA - Codice Fiscale 10566361001

delibera): in tal caso, se si vuole mantenere la storicità del certificato, si riemette il certificato con evidenza del periodo di non validità della certificazione (il periodo che intercorre dalla data di scadenza del precedente ciclo di certificazione alla data di delibera del ripristino della certificazione) e con data di scadenza basata sulla data del precedente ciclo di certificazione.
La durata della verifica è pari ad un audit di stage 2 (e come minimo non inferiore alla durata di un rinnovo).
È possibile anche non riportare la data iniziale del certificato (del ciclo/i precedente/i), ma anche in questo caso la scadenza deve essere coerente con il ciclo precedente, e la data di emissione (inizio di validità / effective date) deve essere successiva o coincidente alla data di delibera del rinnovo intervenuto dopo la scadenza.

c) *L'attività di rinnovo (verifica e delibera) non viene completata entro 1 anno dopo la data di scadenza del certificato.*
L'OdC deve effettuare una audit iniziale (o integrare la verifica eventualmente già iniziata, fino ad arrivare ad una durata pari ad uno stage 1 + stage 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato.
Non si tratta quindi di rinnovo ma di una nuova certificazione.

d) *In tutti i casi precedenti, e quindi quando l'attività di audit viene iniziata e/o completata dopo la scadenza del certificato*, l'OdC può sempre decidere di effettuare un audit iniziale (stage 1 + stage 2), emettendo un nuovo certificato senza mantenere la storicità del certificato.

Si precisa inoltre che:

- nel certificato non occorre riportare gli eventuali periodi di sospensione, ma solo i periodi di non validità dovuti ad un mancato rinnovo.
- anche se il certificato dovesse avere una durata inferiore ai 3 anni, per via del rinnovo posticipato, rimane pienamente applicabile il principio per cui nel ciclo di certificazione (dalla decisione di rinnovo, eventualmente posticipato, al rinnovo successivo) devono essere coperti tutti i requisiti e tutto lo scopo del certificato (si veda ISO 17021-1:2015 § 9.1.3.1 e 9.1.3.2), con verifiche di sorveglianza condotte almeno 1 volta ogni anno.

Per quanto riguarda il database Accredia, verranno fornite più avanti informazioni ulteriori.

Settore IAF 28 ISO 9001 e relazioni con AVCPass/ANAC: Si ricorda che se il rinnovo non viene effettuato entro la scadenza del certificato, il certificato perde in automatico la sua validità, con quanto ne consegue per il mantenimento dell'attestazione SOA, anche se il ritardo nel rinnovo fosse solo di 1 giorno. Non cambia nulla quindi rispetto alle regole oggi in vigore ai fini del database delle aziende certificate per il settore costruzioni. Se il certificato poi dovesse essere "riattivato" con una verifica condotta e completata al massimo entro un anno dopo la data di scadenza, l'organizzazione potrà presentare il nuovo certificato (la cui validità sarà di durata inferiore rispetto alla consueta validità triennale), alla SOA e agli altri organi competenti.
Ci si riserva comunque la possibilità di valutare nuovamente la questione nei prossimi mesi.

2. ISO/IEC 17021-1:2015, 5.2.4 – Divieto di certificare ISO 9001 un Organismo accreditato ISO/IEC 17021

Il requisito, così come scritto ed interpretato da ISO, deve essere applicato ai soli Organismi di certificazione di Sistemi di Gestione e alla loro attività di Certificazione di Sistemi di Gestione.

In particolare, un Organismo di certificazione di Sistemi di gestione:

- Non deve certificare il Sistema di Gestione per la qualità di un altro Organismo di Certificazione, in conformità alla norma ISO 9001, relativamente alla sola attività di certificazione di sistemi di gestione

- Può certificare il Sistema di Gestione per la qualità di un altro Organismo di Certificazione, in conformità alla norma ISO 9001, per tutte le attività differenti dalla certificazione di sistemi di gestione (Es. attività di formazione, ispezione, ecc.)
- Può certificare il Sistema di Gestione di un altro Organismo di Certificazione in conformità a norme differenti dalla norma ISO 9001 (Es. ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ecc.), per tutte le attività / servizi erogati dall'organismo stesso (Es. Formazione, ispezione, Certificazione di sistemi di gestione, di prodotto, di personale, ecc.)

3. ISO/IEC 17021-1:2015, 8.2.2 – Sedi temporanee sul certificato

La norma prevede che si debba riportare, sul certificato, tra le altre cose, *il nome e la localizzazione geografica di ogni cliente certificato (o la localizzazione geografica della sede centrale e di tutti i siti coperti dal campo di applicazione di una certificazione multi-sito)*.

ISO ha chiarito che non è richiesto che i siti temporanei siano riportati nel certificato (l'esempio valutato dall'ISO CASO era relativo a certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 in ambito costruzioni).

Per la definizione di *Temporary Site* si rimanda al § 1.5 del documento IAF MD 05:2015.

Si ricorda comunque che i *Temporary Site*, come richiesto dal § 9 del documento IAF MD 05:2015, devono essere ricompresi nel programma triennale di audit, e quindi a campione devono essere verificati.

4. ISO/IEC 17021-1:2015, 10.2.6.3 – periodicità degli audit interni di un OdC

La norma prevede che un OdC debba condurre audit interni almeno una volta ogni 12 mesi. Viene però precisato che la frequenza degli audit interni può essere ridotta se l'OdC è in grado di dimostrare che il proprio sistema di gestione è stabile e se continua ad essere attuato efficacemente, conformemente alla norma ISO/IEC 17021-1.

L'ISO CASCO ha confermato che gli audit interni possono essere condotti ad intervalli superiori ai 12 mesi, dove si riuscisse a dimostrare che il Sistema di gestione dell'OdC è implementato con efficacia.

È possibile quindi che un OdC in certe aree (dipartimenti, sedi, settori, servizi…) possa condurre gli audit interni ad intervalli superiori ai 12 mesi, se si verificano le condizioni sopra riportate.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Direttore di Dipartimento
Dr. Emanuele Riva